

S.S.A.

Csm Roma 25/10/2024  
 Protocollo P 19943/2024

5

22

Reg. Circolari



Reg. Circolari

## Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al sig. Ministro  
 della Giustizia  
 ROMA

Al Dipartimento dell'Organizzazione  
 Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
 Ministero della Giustizia  
 ROMA

Al Procuratore Generale  
 presso la Corte di cassazione  
 ROMA

Al Procuratore Nazionale  
 Antimafia e Antiterrorismo  
 ROMA

Ai Procuratori Generali  
 presso le Corti di Appello  
 LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica  
 presso i Tribunali  
 LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica  
 presso i Tribunali per i Minorenni  
 LORO SEDI

e, p.c. Al Primo Presidente  
 della Corte di cassazione  
 ROMA

Ai Presidenti  
 delle Corti di Appello  
 LORO SEDI

Ai Presidenti  
 dei Tribunali  
 LORO SEDI

*V. capo e m.c.*

V. in Cagliari, addì 29.10.2024  
 Il Procuratore Generale  
 Luigi Patronaggio



S.S.A.

<i>Esme</i>	Roma	25/10/2024
	Protocollo	P 19943/2024

Ai Presidenti  
dei Tribunali di Sorveglianza  
LORO SEDI

Ai Presidenti  
dei Tribunali per i Minorenni  
LORO SEDI

**OGGETTO: Pratica num. 6/VV/2023. Correzione errore materiale sul testo della nuova circolare sull'organizzazione degli uffici di procura, approvata con delibera plenaria del 3 luglio 2024, come modificata con delibera plenaria del 9 ottobre 2024, limitatamente agli artt. 16, 13, comma 4, e 62, comma 4.**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 23 ottobre 2024, ha adottato la seguente delibera:

"**vista la delibera plenaria del 9 ottobre 2024** con cui sono state approvate le modifiche agli artt. 2 comma 3; 7 comma 6; 11 comma 3, mediante l'aggiunta del n. 27); 13; 15 comma 2; 16; 38 comma 6; 48 comma 4; 62; 85 della nuova circolare sull'organizzazione degli uffici di procura, approvata con delibera plenaria del 3 luglio 2024;

**rilevato**, in particolare, che con specifico riferimento all'**art. 16**, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, la riduzione del termine a sei mesi per procedere alla redistribuzione dei procedimenti, ha comportato l'elisione dell'ulteriore condizione originariamente prevista della scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, che si porrebbe in evidente contraddizione con la riscrittura del testo, dal momento che il termine di sei mesi corrisponde a quello di durata minima delle indagini preliminari;

**rilevato** tuttavia che, per mero errore compilativo, il nuovo testo dell'art. 16 continua a recare nella parte finale la seguente dicitura "*in cui siano già scaduti i termini massimi di durata delle indagini preliminari ex art. 407 c.p.p.*", sebbene la stessa nella successiva tavola sinottica risulti correttamente contraddistinta dal segno di cancellatura;

**ritenuto** dunque di dover emendare il testo dell'art. 16 nel senso anzidetto;

**rilevato**, del pari, che l'**art. 13, comma 4**, e l'**art. 62, comma 4**, aventi ad oggetto rispettivamente la disciplina delle variazioni immediatamente esecutive dei progetti organizzativi delle procure ordinarie e delle procure minorili vadano integrati con l'aggiunta della parola "**motivato**" dopo la parola "**provvedimento**", per evidenti esigenze di simmetria con lo specifico onere di motivazione della proposta di variazione previsto dal precedente comma 2 di entrambe le disposizioni;


rilevata, altresì, la necessità di procedere alla correzione dell'art. 11 della circolare nella parte in cui non è stato eliminato dal testo del comma 2, per mero errore materiale, il riferimento alla previgente disciplina relativa alla tempistica di adozione del progetto organizzativo;  
tanto premesso,

delibera

di procedere alla rettifica della nuova circolare sull'organizzazione degli uffici di procura, approvata con delibera plenaria del 3 luglio 2024, come modificata con delibera plenaria del 9 ottobre 2024, limitatamente agli artt. **16, 13, comma 4, e 62, comma 4 e 11** per le ragioni e nei termini di cui in parte motiva.

  
S.S.A

<i>Csm</i>	Roma	25/10/2024
	Protocollo	P 19943/2024



**Modifiche all'articolato della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura approvata con delibera di Plenum del 3 luglio 2024 e modificata con delibera di Plenum del 9 ottobre 2024**

**Art. 11 - Il progetto organizzativo**

1. Il procuratore della Repubblica, nel rispetto dei principi generali individuati nella parte I della presente circolare e in attuazione dell'art. 1, comma 6 e 7, D. Lgs. n. 106/2006, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, il progetto organizzativo dell'ufficio.
2. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo.
3. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio, viene elaborato secondo i modelli standard stabiliti dal C.S.M. allegati alla presente circolare, e contiene, in ogni caso:
  - 1) l'analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio;
  - 2) l'illustrazione e l'analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale;
  - 3) la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne;
  - 4) l'indicazione delle risorse umane e materiali di cui dispone l'ufficio e la distribuzione delle stesse al suo interno con particolare riferimento alla polizia giudiziaria, al personale amministrativo ed all'accesso alle banche dati;
  - 5) le misure organizzative finalizzate a garantire:
    - l'uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale;
    - la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole previsione di condanna ex art. 408 c.p.p.;
    - l'efficace ricorso alle misure di prevenzione;
    - l'effettività del coordinamento investigativo;
    - l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa;
  - 6) in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse, gli obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale di validità del progetto, tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 240/2006;
  - 7) i criteri di priorità di cui all'art. 4;
  - 8) le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile;
  - 9) le articolazioni interne in dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro specializzati per materia ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano e, in ogni caso, negli uffici la cui pianta organica preveda almeno un magistrato con funzione semi-direttiva, con l'indicazione del numero dei magistrati componenti e di quelli effettivamente assegnati, specificando la data di assegnazione;
  - 10) i criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nelle unità organizzative e comunque nel rispetto dei limiti temporali di permanenza minima e massima;




S.S.A.

<i>Com</i>	Roma	25/10/2024
	Protocollo	P 19943/2024

- 11) i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica;
  - 12) i criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti;
  - 13) i criteri di auto assegnazione e coassegnazione con il procuratore e il procuratore aggiunto;
  - 14) le ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti già assegnati;
  - 15) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2;
  - 16) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;
  - 17) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto;
  - 18) i compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore assicurando il loro costante coordinamento dal procuratore della Repubblica, dal procuratore aggiunto o di altro magistrato delegato;
  - 19) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19;
  - 20) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 20 della presente circolare e la disciplina degli altri strumenti informativi previsti dagli artt. 21 e 22;
  - 21) per le Procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nonché, se attribuiti ad altre articolazioni dell'ufficio, dei procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p., nel rispetto della specifica disciplina primaria e, rispettivamente, della parte VI della presente circolare e della vigente risoluzione in materia di antiterrorismo;
  - 22) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso la stessa unità organizzativa, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato con Delibera del 13 marzo 2008 e succ. mod. all'11 febbraio 2015, nonché dall'art. 10, commi 3 e 4;
  - 23) i criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini;
  - 24) i magistrati titolari di eventuali incarichi di coordinamento o collaborazione, con indicazione del provvedimento di conferimento, se adottato in data antecedente al progetto ed ivi confermato, dell'oggetto, della durata complessiva o residua e delle ragioni della conferma;
  - 25) i criteri selettivi per l'individuazione dei magistrati dell'ufficio a cui si intenda conferire incarichi di coordinamento o di collaborazione, ai sensi dell'art. 9, co. 8;
  - 26) i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive;
  - 27) i criteri generali per l'organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile – il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato.
4. Il progetto organizzativo contiene eventualmente:
- 1) criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale;
  - 2) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;
  - 3) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio;

  
S.SA

<i>Com</i>	Roma	25/10/2024
	Protocollo	P 19943/2024



- 4) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
- 5) le previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p.;
- 6) l'indicazione del vicario e i criteri adottati per l'individuazione dello stesso.

#### Art. 13 - Variazioni ordinarie e immediatamente esecutive

1. Il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio con provvedimento motivato di variazione ordinaria da adottarsi con le modalità di cui all'art. 12, ovvero con provvedimento immediatamente esecutivo nei casi e con le modalità indicati nei commi che seguono.
2. Quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando le modifiche hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni o ai gruppi di lavoro, il procuratore della Repubblica, sentiti il presidente del Tribunale ed il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, comunica la proposta di variazione specificamente motivata a tutti i magistrati dell'ufficio.
3. Nei casi di cui al comma 2, i magistrati dell'ufficio possono formulare osservazioni entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica adotta il provvedimento **motivato** di variazione, dichiarandolo immediatamente esecutivo e lo trasmette al Consiglio Giudiziario unitamente alle osservazioni eventualmente formulate.
5. Il Consiglio Giudiziario esprime il proprio parere entro il termine di 30 giorni e il C.S.M. delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 14, 15 e 16.

#### Art. 16 - Ridistribuzione dei procedimenti


In caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a sei mesi di un magistrato dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 24 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla coassegnazione dei procedimenti e all'eventuale redistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza.

#### Art. 62 - Variazioni ordinarie e immediatamente esecutive

1. Il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio con provvedimento motivato di variazione ordinaria da adottarsi con le modalità di cui all'art. 61, ovvero con provvedimento immediatamente esecutivo nei casi e con le modalità indicati nei commi che seguono.
2. Quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando le modifiche hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni o ai gruppi di lavoro, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, sentiti il presidente del Tribunale per i minorenni ed il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, comunica la proposta di variazione specificamente motivata a tutti i magistrati dell'ufficio.
3. Nei casi di cui al comma 2, i magistrati dell'ufficio possono formulare osservazioni entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione.

  
S.S.A.

<i>Csm</i>	Roma	25/10/2024
	Protocollo	P 19943/2024



4. Decorso il termine di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni adotta il provvedimento **motivato** di variazione, dichiarandolo immediatamente esecutivo e lo trasmette al Consiglio Giudiziario unitamente alle osservazioni eventualmente formulate.
5. Il Consiglio Giudiziario esprime il proprio parere entro il termine di 30 giorni e il C.S.M. delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 14, 15 e 16. ""

■ **SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Mucci

